

DIREZIONE PROVINCIALE DI: CASERTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASERTA

Registrazione di Atto Privato

Il 17/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEJ, serie 3, numero 838

data di stipula: 03/06/2026

ident.vo telematico: TEJ26L000838000QH per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
2	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93140780615	BRNMNL96R41E932W			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

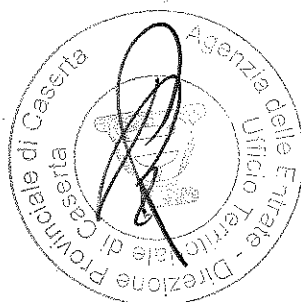
Imposta di Bollo: 160,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Zooarteterapia: associazione per la simbiogenesi ETS

Codice fiscale: 93140780615

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



In data 03/06/2026, alle ore 19,00, si è riunita l'assemblea dell'Associazione di promozione sociale "Zooarteterapia: associazione per la simbiogenesi ETS", presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica dell'art. 26 dello statuto associativo;
- 2) variazione della sede da Caserta, vicolo Giuseppe Rossi n. 9 a San Nicola La Strada alla via Paul Harris n. 20.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

A norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, dott. Bernasconi Emanuela, che, constatato che sono presenti tutti i soci aventi diritto al voto **dichiara l'Assemblea validamente costituita** e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la signora Panico Vincenza e si passa a discutere i punti all'o.d.g.

- 1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente che rappresenta che la normativa sulla devoluzione del patrimonio negli enti no-profit italiani si è evoluta nel tempo, passando da una disciplina frammentata per tipologia di ente al quadro unitario dettato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

Dopo una fase transitoria e l'abolizione delle ONLUS (dal 2026), il CTS disciplina chiaramente che, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo va devoluto ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) seguendo le indicazioni statutarie, o dell'organo statutario competente, previa autorizzazione dell'Ufficio del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'art. 9, c. 3 del codice del Terzo Settore stabilisce che, in caso di estinzione, il patrimonio residuo (dopo la liquidazione) è devoluto ad altri ETS, seguendo le disposizioni statutarie, ma sempre con il parere positivo del RUNTS. Si tratta di una clausola obbligatoria che deve essere necessariamente presente negli statuti degli ETS, costituendone un contenuto necessario, come disposto dall'art. 21, c. 1 CTS.

La norma conferma che lo statuto deve prevedere la devoluzione del patrimonio residuo a enti del Terzo Settore con finalità analoghe, sotto il controllo del RUNTS.

Da ciò l'esigenza di adeguare lo statuto integrando l'art. 26 e richiamando l'art. 9 del codice del terzo settore, così come richiesto anche in fase di iscrizione al RUNTS.

Al termine della presentazione il Presidente propone di modificare l'art. 26 comma 2 come segue:

"In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo, ai sensi dell'art. 9 del codice del Terzo Settore, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe, sotto il controllo del RUNTS".

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione e sede)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dalla normativa in materia di associazionismo di promozione sociale, ai sensi del Dlgs 117/2017, è costituita, con sede in xxxx un'associazione che assume la denominazione **"Zooarteterapia: associazione per la simbiogenesi ETS" Associazione di Promozione Sociale, in breve "Zooarteterapia A.P.S"**

L'Associazione ha sede in via Paul Harris, n 20 San Nicola la Strada (CE)

Potranno essere istituite e chiuse sedi secondarie e succursali anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Un eventuale trasferimento di sede può avvenire solo su delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

(Finalità e Attività)

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17:

1. Lettera a) – Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia della salute e al benessere psicologico;
2. Lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. Lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. Lettera s) – Interventi e servizi sociali per migliorare la qualità della vita.

Le attività si svolgono in forma gratuita o mediante contributi e/o compensi stabiliti secondo criteri di equità e accessibilità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a. Attività di promozione e applicazione della zooarterapia

Realizzazione di interventi assistiti con gli animali (IAA), sia di tipo terapeutico, educativo che ricreativo, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali;

Sviluppo di progetti di pet therapy, ippoterapia, onoterapia, dolphin therapy e pet education, anche in collaborazione con enti pubblici, scuole, centri sanitari, enti locali e altre APS;

Attività sperimentali e multidisciplinari volte al miglioramento del benessere psico-fisico attraverso l'interazione uomo-animale.

b. Formazione, educazione e aggiornamento

Organizzazione di corsi, seminari, workshop e laboratori formativi per operatori, educatori, istruttori, terapisti e volontari impegnati nel settore della zooarterapia;

Promozione di percorsi di educazione ambientale ed empatica, volti a sviluppare la consapevolezza del rapporto con gli animali e la natura;

Collaborazione con scuole, università e centri di ricerca per progetti formativi e tirocini esperienziali;

Realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sull'importanza della relazione uomo-animale nella prevenzione del disagio e nella promozione del benessere globale.

c. Attività sociali e ricreative

Promozione di attività inclusive rivolte a persone con disabilità, anziani, minori, soggetti fragili o a rischio di emarginazione sociale, attraverso l'impiego di animali opportunamente addestrati;

Organizzazione di eventi, giornate tematiche, manifestazioni e percorsi esperienziali aperti al pubblico per diffondere la conoscenza della zooarterapia;

Attività ludico-motorie, escursionistiche, sportive leggere e di contatto con la natura, volte a favorire il benessere psicofisico.

d. Ricerca e divulgazione scientifica

Sviluppo e pubblicazione di studi, ricerche e buone pratiche sulla relazione uomo-animale e sugli effetti benefici della zooarterapia;

Collaborazione con enti sanitari, università, centri di riabilitazione e istituti di formazione per progetti di ricerca applicata;

Realizzazione di collane editoriali, articoli, riviste e contenuti multimediali per diffondere conoscenze e aggiornamenti nel campo delle terapie assistite con animali.

e. Collaborazioni e reti

Adesione a reti associative territoriali e nazionali del Terzo Settore per la diffusione di buone pratiche;

Stipula di convenzioni, protocolli d'intesa e partenariati con enti pubblici e privati per la promozione di progetti condivisi di zooarterapia e benessere;

Attività di consulenza tecnica e progettuale in materia di interventi assistiti con animali.

f. Attività strumentali e accessorie

Gestione e cura di centri, maneggi, fattorie didattiche, rifugi o spazi verdi destinati allo svolgimento di attività zooarteterapiche, educative e ricreative;

Commercializzazione, anche in forma marginale, di materiali informativi, pubblicazioni, gadget e prodotti artigianali connessi alle finalità istituzionali;

Raccolta fondi, campagne di crowdfunding e attività promozionali per sostenere progetti e iniziative associative.

L'Associazione promuove una visione integrata del benessere, fondata sull'equilibrio tra corpo, mente, ambiente e relazione con gli animali, intesi come mediatori naturali di empatia, comunicazione e crescita interiore.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Campania.

Articolo 6 (Risorse economiche)

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi straordinari degli associati;
- c) eredità, donazioni, legati e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti, istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, fondazioni pubbliche e private, strutture private di ogni genere e forma;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente delegato dal Presidente.

Articolo 7

(I Soci)

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, società, operatori e fornitori di servizi turistici, associazioni ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b) accettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- c) prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.

2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione in base alla modulistica predisposta dall'Associazione.

3. L'ammissione è immediata ma è compito del Consiglio Direttivo ratificare, senza motivazione, l'ammissione dei soci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. I soci possono essere:

- a) Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che, successivamente e con delibera insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) Soci Ordinari: le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Il Consiglio Direttivo può anche nominare "Soci Onorari" quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

d) Soci Sostenitori o Promotori: coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o natura.

Possono essere soci sostenitori:

- coloro che forniscono esclusivamente il sostegno economico alle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche in qualità di Socio Sostenitore, nella persona di un solo rappresentante, munito dei poteri, designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata. E' lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del contributo. Soci Sostenitori saranno oltre alle persone fisiche tutti i professionisti, le imprese e gli enti che vorranno promuovere i propri servizi e prodotti agli associati e stipuleranno una apposita convenzione con l'Associazione. E' lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del contributo. Sono Soci Sostenitori Benemeriti, i privati o gli enti che partecipano all'attività dell'Associazione con sponsorizzazioni sotto forma di contributi finanziari, oppure mediante donazione o comodato di beni o servizi.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Articolo 8 (I soci)

La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo articolo 9. Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, e delle regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi e non, nazionali ed internazionali ai quali l'Associazione delibererà di aderire.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall'Associazione negli orari e nelle modalità stabiliti, di partecipare alle attività culturali e sportive, formative, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e hanno diritto ad essere assistiti da personale specializzato nell'ambito delle medesime attività e di proporre nuovi soci.

I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione in qualità di socio fondatore o socio ordinario di maggiore età, comporta, in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali, ovvero per la violazione delle regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali

l'Associazione delibererà di aderire. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto all'Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o delle quote di frequentazione. I soci oggetto del provvedimento di perdita dello status di socio possono ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella successiva seduta, si pronuncerà in modo definitivo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 10 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci

b) Il Consiglio Direttivo

Articolo 11 (Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 12 (Competenza dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del rendiconto e del preventivo finanziario dell'Associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;

- sull'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto e del preventivo finanziario.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e/o in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo) indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

Articolo 14 (Costituzione e deliberazioni)

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e l'unanimità dei Soci Fondatori; in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli aventi diritto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento o di modifica dello Statuto. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti, per la straordinaria è necessaria anche l'unanimità dei Soci Fondatori. Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto intervenuti, parere favorevole del Consiglio Direttivo e l'unanimità dei Soci Fondatori.

Articolo 15 **(Svolgimento e verbalizzazione)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto, su richiesta, di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 16 **(Nomina e composizione del Consiglio Direttivo)**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri fino ad un massimo di cinque.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio nomina, al proprio interno nella prima seduta, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 17 **(Competenza del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
- f) approva i progetti di preventivo finanziario e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;

- h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- i) conferisce e revoca procure;
- l) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 18 (Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19 (Regolamento)

Il Consiglio Direttivo può deliberare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione. Tali regolamenti sono approvati dall'assemblea, a maggioranza dei soci iscritti.

Articolo 20 (Presidente)

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. E' eletto dall'Assemblea dei Soci. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 21 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 22 (Segretario del Consiglio Direttivo)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento tale incarico verrà espletato da persona designata da chi presiede la riunione. Il segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

In assenza della figura del Tesoriere, il Segretario cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili – anche con l'ausilio di consulenti interni ed esterni – effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto ed il preventivo finanziario, corredati di opportune relazioni contabili.

Articolo 23 (Libri dell'Associazione)

L'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 24 (Rendiconto preventivo finanziario ed esercizi sociali)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno di costituzione.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente e del preventivo finanziario per l'esercizio in corso da sottoporre all'Assemblea che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 25 (Avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 26 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 14; se necessario, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo, ai sensi dell'art. 9 del codice del Terzo Settore, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe, sotto il controllo del RUNTS.

Articolo 27 (Legge applicabile)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e alle norme del Codice Civile.

Articolo 28
(Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Emanuele Benvenuti
Federico Borrelli
Ugo De Leo
Roberto Sani

